

Parte Terza

Il *mainstreaming* come modello strategico per il contrasto alle discriminazioni razziali ed etniche

1. Il modello del *mainstreaming* utilizzato nelle politiche di genere

Il termine *mainstreaming* è entrato a far parte del linguaggio scientifico in materia di politiche di pari opportunità, in epoca relativamente recente.

Letteralmente con esso si indica lo “scorrere, l’ingresso nella corrente principale”; secondo l’originario significato anglosassone, la parola è usata per significare che le pari opportunità tra uomini e donne costituiscono ormai un elemento integrante della democrazia e dell’equità sociale.

Il *gender mainstreaming*, come originario strumento per attuare la parità fra uomo e donna (la parità di genere) è stato utilizzato a tutti i livelli politici – da quello internazionale e comunitario, a quello locale – ed in tutti gli ambiti della pubblica amministrazione. Esso è divenuto, con il passare degli anni e attraverso lo studio dei risultati ottenuti, una vera e propria strategia di azione nelle politiche di pari opportunità e non discriminazione. Oggi si può affermare, che con l’approvazione di quello che fu denominato il IV Programma Comunitario di Azione a medio termine (1996-2000) per

la Parità di Opportunità tra le donne e gli uomini, da parte della Commissione europea, il grado di protezione contro le discriminazioni di genere abbia raggiunto uno dei più elevati livelli nella storia sociale europea¹.

La parità uomo-donna ha costituito uno dei principali obiettivi della politica internazionale; la sua attuazione, sia a livello normativo che di buone pratiche, è divenuta essa stessa modello per il raggiungimento di altri traguardi di equità sociale. L'utilizzo dello strumento del *mainstreaming* nell'ambito delle politiche di genere prevede che tutti i progetti e le misure vengano impostati in modo da consentire alle donne ed agli uomini

¹ Sin dalla sua istituzione con il Trattato di Roma del 1957, l'Unione europea, nelle sue diverse accezioni e denominazioni, sottolinea - attraverso l'articolo 119 - la necessità di garantire *pari opportunità* a cittadini e cittadine. La chiave "parità uomo-donna" diviene veramente operativa dal 1975, con l'emanazione della prima direttiva sulla parità di retribuzione, punto di partenza di un susseguirsi di raccomandazioni, direttive, programmi sulla parità di trattamento e di accesso al lavoro, ma relativi anche ad istruzione, salute, vita delle donne. E' nel 1982, con il Primo Programma di Azione a medio termine per le Pari Opportunità tra donne e uomini, che si dispone di un vero e proprio strumento operativo con il quale vengono progettate e costruite reti di donne, di esperte, di associazioni; con il quale sono supportate iniziative di imprenditorialità ed autoimpegno; con cui si avviano progetti pilota di studio ed approfondimento. Nel tempo si sono susseguiti una serie di Programmi (1982-1985; 1986-1990, 1991-1995 e così via) ed attuate una considerevole varietà di iniziative: dalla attivazione di una Unità specifica per le pari opportunità, al programma *N.O.W. (New Opportunities for Women)*; dalla creazione della rete IRIS per gli organismi di formazione delle donne, oggi divenuta una Associazione europea, all'istituzione di sedi e discipline universitarie. Oggi la *Parità fra uomini e donne* costituisce la quinta ed autonoma Sezione del Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale, denominato *Progress* (2007-2013). Con esso la Comunità dà sostegno all'applicazione del principio di eguaglianza di genere e di promozione della sua integrazione in tutte le politiche dell'Unione, attraverso il miglioramento della comprensione delle criticità; il sostegno all'applicazione della normativa UE; la sensibilizzazione, la diffusione di informazioni e la promozione del dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla parità uomo-donna; lo sviluppo della capacità delle principali reti dell'Unione europea di promuovere ed ampliare obiettivi politici e strategie in questo ambito.

di usufruirne e beneficiarne in uguale misura ed in modo da far progredire la parità fra i sessi con equilibrio e senza eccessive disuguaglianze.

Oggi, con occhio esperto e forse più critico, può dirsi che è proprio con il IV Programma (1996-2000), migliore fra i suoi precedenti, che il *mainstreaming* diviene asse portante della politica dell'Unione. Lo strumento (sancito un anno prima dalle Nazioni Unite, alla Conferenza mondiale delle donne di Pechino del 1995 e poi confermato in tutte le sessioni annuali di lavoro della *C.S.W. – Commission on Status of Women* – di New York) viene a costituire la “chiave” di volta delle politiche sociali: le donne ed il loro punto di vista, vengono posti al “centro della corrente” in tutte le politiche ed azioni della Unione europea. Sarà esso a rivestire il ruolo di pilastro del Trattato di Amsterdam cui tutte le politiche comunitarie devono oggi riferirsi: accanto ad imprenditorialità, adattabilità, innovatività, le pari opportunità di genere sono riferimento trasversale ed imprescindibile per accedere a programmi, formulare progetti, pensare politiche nazionali o locali.

Nel momento in cui si realizza e si comprende l'indispensabilità di un simile strumento, può affermarsi che le donne si siano affrancate dal ghetto di categoria assistita, debole; esse entrano a pieno titolo nelle programmazioni di politica economica e sociale di competenza dell'Unione ed anzi costituiscono, ormai, un elemento di qualificazione in assenza del quale, nessun progetto od iniziativa possono essere finanziati o sostenuti a livello comunitario.

2. L'utilizzabilità del modello nei settori di intervento dell'U.N.A.R.

L'attività di *mainstreaming* nelle politiche di genere ha preso in considerazione le differenze fra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini per far sì che la prospettiva di genere si applicasse all'insieme delle politiche e delle azioni comunitarie. Attraverso tale strategia si è cercato (con ottimi risultati) di smascherare e diminuire le differenze di impatto che politiche, a prima vista neutrali in termini di parità fra i sessi, avevano per donne ed uomini. Così, proprio per raggiungere le finalità e gli obiettivi di piena e totale parità e pari opportunità, lo strumento si realizza attraverso la promozione della partecipazione delle donne in campi o ruoli precedentemente loro preclusi. L'azione e l'applicazione del *mainstreaming* in campo politico, nei programmi e nei progetti generali costituisce sempre un processo complesso, che interessa ogni fase dell'elaborazione di una politica: dalla progettazione all'attuazione, sino alla valutazione ed alla revisione.

I cardini della strategia del *mainstreaming*² si sono realizzati - tradizionalmente - attraverso una programmazione relativa a:

² Per la prima volta indicati nella Comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996, *Integrare la parità di opportunità fra le donne e gli uomini nell'insieme delle politiche e delle azioni comunitarie*, COM(96) 67 def. (non pubblicata su G.U.).

- occupazione e mercato del lavoro: con essa si tende a portare avanti la definizione del quadro giuridico della parità, razionalizzare ed integrare in maniera migliore i provvedimenti di sostegno a studi riguardanti l'imprenditoria femminile, la conciliazione fra vita familiare e vita professionale;

- donne e politica di cooperazione allo sviluppo;

- donne e impresa;

- istruzione e formazione: le pari opportunità nelle politiche scolastiche e di formazione divengono obiettivo specifico o priorità addizionale;

- diritti delle persone: azioni di lotta alla violenza nei confronti delle donne, alla tratta di esseri umani; reinserimento nella società delle vittime;

- ricerca e scienza: le donne al centro delle politiche di ricerca ed innovazione scientifica;

- azioni positive: programmi di azioni positive per l'eliminazione del *gap* uomo-donna.

E' chiaro che trattandosi di una strategia complessa, il *mainstreaming* genera, il più delle volte, azioni progettuali plurisoggettive: un numero elevato di soggetti vengono coinvolti attraverso precisi interventi. Tali interventi possono definirsi di tipo orizzontale o verticale.

A livello orizzontale, vengono progettati e poi sperimentati modelli,

prodotti o servizi recepibili da più sistemi e da più settori; a livello verticale, l'azione contribuisce a creare partneri stabili fra soggetti diversificati e stratificati su diversi ambiti. Il *mainstreaming* orizzontale, in buona sostanza, agisce a livello territoriale con lo scopo di creare e sviluppare, ad esempio, reti locali con avvio di *focus group* oppure l'utilizzo di tecniche e gruppi di lavoro permanenti. Il *mainstreaming* verticale prevede, ad esempio, a livello regionale o nazionale, la cooperazione fra ente locale ed ente centrale, a livello comunitario può significare l'attivazione di contatti e reti fra organismi istituzionali ed associazioni europee e fra queste ed associazioni nazionali. Spesso è accaduto che l'attività di *mainstreaming* verticale comunitario si sia intrecciata con le azioni sulla transnazionalità. I partneri del *mainstreaming* verticale vengono, così, promossi attraverso l'attivazione di incontri, *focus group*, partecipazione e promozione a seminari europei, ecc. Per solito le attività di *mainstreaming*, sia di tipo orizzontale che verticale, si sono concluse con l'elaborazione di *reports* sull'impatto dei progetti a livello locale e nelle politiche regionali, nazionali o comunitarie.

Lo strumento in esame può, in ultima analisi, definirsi come un processo per tappe che parte dal livello progettuale e attraversa sostanzialmente due momenti: l'individuazione dell'innovazione e la generalizzazione dei risultati progettuali; il trasferimento e l'adozione della metodologia e/o del modello sperimentato, a livello di sistema.

Lo strumento del *mainstreaming*, fino ad oggi conosciuto ed utilizzato nelle politiche

di genere, può dirsi pronto ad assurgere a modello nel contrasto verso altre forme di discriminazioni? Nelle politiche di integrazione sociale - oggi asse portante dei programmi della Agenda comunitaria - porre al centro delle progettualità economiche e di sviluppo il concetto di integrazione razziale e di multietnicità, può risultare utile? La risposta non può che dirsi positiva se si considera l'inserimento istituzionale dell'UNAR all'interno del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità che vanta una esperienza ormai consolidata sulla parità di genere. Un'indicazione, in tal senso, viene anche dalla stessa Commissione europea che, nella Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (Bruxelles, 1 settembre 2005 COM – 389 definitivo) *Una agenda comune per l'integrazione - Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea*, afferma la necessità non solo di uniformare e consolidare il quadro giuridico sulle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini extracomunitari, ma anche di mettere a punto *specifiche attività di cooperazione e sviluppare lo scambio di informazioni sull'integrazione; trasporre nel sistema (mainstreaming) e valutare*. La risposta è tutta contenuta in questa affermazione: l'integrazione non è un problema a sé stante, investe svariati ambiti d'intervento come occupazione, istruzione, politiche urbane, ecc. e va trasposta in un'ampia gamma di politiche. Gli Stati membri, e quindi anche l'Italia, devono tutti prendere le misure necessarie per definire un'agenda comune per l'integrazione con metodo *lungimirante ed incisivo*.

La lotta ad ogni forma di discriminazione, a partire da quella etnico-razziale, è divenuta così una delle priorità nella programmazione comunitaria. Proprio dall'esperienza acquisita nel campo della parità di genere, si è giunti ad un livello (o ad un'intenzione, quantomeno) di protezione dei diritti degli individui "diversi" per razza, etnia, religione, cultura, ecc., di grado elevato. Ma è solo attraverso il supporto di misure concrete di accompagnamento (normazione primaria e secondaria, azioni positive) che l'obiettivo può essere raggiunto. Anche nella lotta alle discriminazioni razziali od etniche, che ha raggiunto in Italia un livello di protezione altissimo a seguito della emanazione della direttiva 2000/43/CE e della sua attuazione attraverso il d.lgs. n. 215 /2003, lo strumento del *mainstreaming* può costituire un'asse portante.

Lo stesso Consiglio dell'Unione europea al punto 12 dei *considerando* in premessa alla direttiva 43, ritiene che, per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentano la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni etnico-razziali dovrebbero *andare al di là dell'accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura*. La parità degli individui sotto il profilo razziale assurge e diviene obiettivo fondamentale della politica comunitaria e come tale, necessita di proprie ed autonome previsioni di intervento, come fu, un decennio fa, per l'eguaglianza di genere. Probabilmente qui risiede il motivo per cui le

discriminazioni per razza ed etnia hanno ricevuto una disciplina ampia, a sé stante rispetto a tutte le altre forme di discriminazione (a parte quella di genere) invece accomunate nelle previsioni di cui alla direttiva 2000/78/CE. Inoltre i settori e gli ambiti di intervento risultano diversificati nelle due direttive: tutti i settori (lavoro, scuola, sanità, ecc.) nella direttiva 43; solo il settore e l'ambito lavorativo nella direttiva 78.

La direttiva 43 va ancora oltre: nell'attuazione del principio della parità di trattamento a prescindere dalla razza e dall'origine etnica, infatti, la Comunità europea, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del Trattato CE³, dovrebbe mirare ad eliminare le ineguaglianze ed a promuovere la parità fra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di numerose e plurime discriminazioni. Il contrasto delle discriminazioni razziali ed etniche viene, inoltre, rafforzata dalla previsione di uno o più organismi incaricati di analizzare i problemi, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. La previsione positivizzata nell'articolo 13 della direttiva, è stata attuata in Italia attraverso la disciplina di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 215/2003 citato. Così l'U.N.A.R., oggi, al compimento del secondo anno di attività, può ben definirsi come uno dei soggetti coinvolti nel complesso progetto comunitario di contrasto alle discriminazioni su base etnico-razziale. L'analisi dei risultati sinora

³ L'articolo 3, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea afferma: *“L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne”*.

raggiunti (sul punto si rinvia alla prima parte della relazione), unitamente ad una lettura comparata delle attività poste in essere dagli organismi omologhi in ambito comunitario (per la quale si rinvia alla seconda parte della relazione), fanno propendere l'esperto verso nuovi orizzonti: l'applicabilità del complesso sistema del *mainstreaming* alle politiche di integrazione razziale è una realtà del sistema sociale europeo e, come tale, non può non costituire un modello da seguire nel sistema di *governance* nazionale.

Lo studio, utilizzando le esperienze ed i risultati raggiunti con il lavoro svolto sino ad oggi, vorrebbe richiamare l'attenzione dell'organo legislativo sull'importanza di una impostazione nuova da dare al sistema normativo interno: prevedere interventi normativi strategici, tenendo sempre presenti i risultati dell'innovazione raggiunti nelle politiche di genere e il trasferimento e l'adozione della metodologia, a livello di sistema, nelle politiche di lotta alle discriminazioni razziali od etniche.

Si tratta di “porre al centro della corrente” in tutte le politiche e nelle iniziative del legislatore italiano, gli stranieri, le minoranze ed il loro punto di vista. Una strategia del genere, lungimirante in tema di politiche sociali, renderebbe i soggetti destinatari non più definibili come “categoria debole” o “protetta” ma come elemento portante della programmazione economica e sociale del Paese. Il presupposto del modello di *mainstreaming*, così attualizzato, deve basarsi sulla considerazione delle politiche di coesione sociale come ‘volano’ per lo sviluppo economico del Paese. Ciò nella salda consapevolezza che una società aperta e solidale e senza focolai razzisti è la base per un

progresso sano ed equilibrato perché privo di tensioni sociali.

L'importanza, quindi, di un sistema creato sulla base di adeguate previsioni normative renderebbe la strategia maggiormente solida ed “inaggredibile” dal punto di vista sostanziale. In pratica, il legislatore italiano, conscio del particolare momento storico che l'Italia sta attraversando per quanto riguarda non solo l'afflusso previsto di stranieri ma soprattutto la gestione delle attuali presenze (sia comunitarie che extracomunitarie), partendo dall'analisi delle differenze fra condizioni ed esigenze degli stranieri e condizioni ed esigenze dei cittadini, dovrebbe far sì che la prospettiva di integrazione multiculturale si applichi all'insieme delle iniziative legislative e delle politiche di settore. L'elemento “integrazione e non discriminazione” deve entrare a far parte integrante dell'agire politico italiano. E' chiaro che per attuarsi un simile disegno, è necessaria la partecipazione complessa di un numero elevato di soggetti ed una strategia di intervento a vari livelli (nel senso anzidetto della progettazione, attuazione, valutazione, impatto e revisione).

I settori in cui l'U.N.A.R. ha maggiormente attuato le proprie iniziative sono essenzialmente raggruppabili in tre macro aree: occupazione e mercato del lavoro; istruzione; sicurezza, libertà ed ordine pubblico (settori di massima esplicazione di libertà e diritti fondamentali). Rinviamo alla prima parte della relazione per ciò che riguarda l'analisi dei progetti realizzati nell'ambito delle suddette aree (sia sotto forma di assistenza alle vittime di discriminazioni che di indagini o inchieste conoscitive in settori

o ambiti risultati particolarmente critici; sia sotto forma di promozione di misure specifiche o azioni positive; sia, infine, sotto forma di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche di interesse), occorre in questa sede soffermarsi sull'applicabilità concreta del sistema di *mainstreaming* alle aree tematiche ed agli ambiti di intervento già richiamati.

2.1. Occupazione e mercato del lavoro

Nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro è realmente utilizzabile il sistema del *mainstreaming* applicato alle discriminazioni razziali od etniche? Tale modello può risultare utile per la eliminazione del *gap* fra cittadini comunitari ⁴ e cittadini extracomunitari⁵?

⁴ Oggi, in virtù delle previsioni di cui agli articoli 38 e 70, comma 13, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, potrebbe dirsi, ad esempio, completata la parificazione fra cittadini italiani e comunitari in materia di pubblico impiego.

⁵ Con la legge finanziaria 2007, la quota maggiore degli impegni di spesa previsti per il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità è dedicata a progetti ed azioni per le politiche di genere e di contrasto alla violenza verso le donne (Osservatorio antiviolenza, incremento dell'occupazione femminile, imprenditoria femminile, ecc.), mentre al capitolo integrazione viene dedicato l'articolo 20, laddove è prevista l'esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, ecc. rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute o da enti aventi finalità di assistenza sociale, ecc. in favore, fra l'altro, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo o vittime di tratta a scopo lavorativo; od ancora gli articoli 194 e 199 che finanziano, rispettivamente, con l'incremento del fondo complessivo in dotazione al Ministero, la tutela dei diritti umani, potenziando l'azione dell'U.N.A.R. ed istituendo il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

Tre risultano essere i punti fondamentali con riferimento ai quali gli stranieri risultano collocati un passo indietro rispetto ai cittadini comunitari nel delicato settore del mercato del lavoro: l'accesso, la formazione, la partecipazione.

Nonostante l'articolo 3 del d.lgs. n. 215/2003 citato ribadisca che il principio della parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si debba applicare a *tutte le persone sia nel settore pubblico che privato* ed in particolare all'area dell'accesso ad occupazione e lavoro, autonomo e dipendente; del rapporto e delle condizioni di lavoro; dell'accesso ad ogni tipo di orientamento, formazione professionale perfezionamento e riqualificazione, numerose risultano le problematiche affrontate dai lavoratori stranieri nella puntuale applicazione dei citati principi (sul punto basti ricordare, ragionando in termini percentuali, che gli stranieri discriminati per accesso al mercato del lavoro e per difficoltà nell'ambiente di lavoro risultano essere le categorie più numerose sul totale di coloro che hanno usufruito del servizio di *Contact Center* messo gratuitamente a disposizione dall'U.N.A.R.). Questo perché, come ben noto, il passaggio dalla semplice previsione normativa all'attuazione del principio è sempre difficile. Lo strumento delle azioni positive o degli incentivi statali è quello più utile per avviare un sistema migliorativo verso un'effettiva implementazione del quadro normativo.

Applicare il sistema del *mainstreaming* deve significare progettare (in questa sede) interventi normativi, che coinvolgano sia verticalmente (enti territoriali, regioni, amministrazioni centrali) che orizzontalmente (aree geografiche limitrofe, complesso di

associazioni *no profit*, reti degli uffici pubblici coinvolti nel processo lavorativo, e così via) una serie di soggetti od istituzioni; deve, altresì, comportare che il raggiungimento di certi obiettivi sia presupposto per l'ottenimento di ausili finanziari, incentivi e partenariati pubblici.

I settori e le materie, programmate a livello progettuale da parte dei Ministeri competenti, del Parlamento, dei rappresentanti del volontariato sociale o più semplicemente del cittadino sensibile alla tematica, possono sostanziarsi nei più svariati interventi:

- previsioni di agevolazioni fiscali alle imprese che raggiungano una percentuale di lavoratori dipendenti extracomunitari con un certificato livello di integrazione;
- maggiorazioni negli sgravi fiscali per i lavoratori autonomi extracomunitari che rispettino tutte le condizioni di conformità all'ordinamento giuridico italiano;
- previsioni di "quote" più favorevoli o privilegiate nell'accesso a corsi di formazione e perfezionamento professionale;
- introduzione di un sistema obbligatorio di concertazione delle Associazioni rappresentative degli stranieri sul territorio nazionale (fra quelle iscritte nel registro di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 215/2003 citato, che per ciò solo garantiscono stabilità e continuità nel raggiungimento dello scopo associativo),

in sede di contrattazione collettiva;

- promozione dell'attività imprenditoriale dei migranti, attraverso previsioni di un accesso facilitato al credito;
- inasprimento delle sanzioni già previste a livello di Statuto dei lavoratori in caso di licenziamento discriminatorio o comportamento illecito del datore di lavoro;
- revisione costituzionale del principio di accesso all'impiego pubblico, riservato ai soli cittadini comunitari, attraverso, ad esempio, un sistema di apertura agli stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola superiore o di laurea in Italia, limitando e, soprattutto, tipizzando al massimo, i settori in cui vi esercizio di potestà pubblica e quindi impossibilità di accesso per chi non sia in possesso del requisito della cittadinanza.

Gli interventi possibili, come si evince, possono essere molti e tutti importanti. La volontà del legislatore può arrivare ad ottenere risultati superiori che altri soggetti, anche istituzionali, non potrebbero mai raggiungere. Già a partire dalle previsioni contenute nella legge finanziaria le possibilità di intervento programmatico potrebbero essere molteplici; il Parlamento, proprio in virtù della sua composizione "mista", slegata almeno formalmente dall'azione di Governo, è il migliore veicolo per far transitare principi di uguaglianza e non discriminazione, anche attraverso posizioni c.d. *bipartisan* perché trasversali a tutte le forze politiche.

2.2. Istruzione

Anche nel campo dell'istruzione gli interventi utili attuabili attraverso una politica di *mainstreaming* possono essere molteplici e tutti ugualmente interessanti.

Nell'ambito della previsione costituzionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), secondo cui allo Stato compete la potestà legislativa esclusiva per le norme generali sull'istruzione, è prevedibile un intervento normativo sugli *standard* minimi di istruzione a favore degli stranieri e sulle offerte formative obbligatorie che le scuole primarie e secondaria di I grado, debbano prevedere in favore delle famiglie straniere con minori in età scolare e prescolare.

Si tratterebbe in buona sostanza di indicare e fissare dei 'paletti' di offerta formativa che tutto il sistema scolastico nazionale dovrebbe prevedere al fine di agevolare l'integrazione degli stranieri nelle classi di alunni a prevalenza italiana e, soprattutto, l'apprendimento delle materie fondamentali. Molte scuole, in ragione della presenza massiccia di stranieri sul territorio hanno provveduto, spesso anche in modo efficace ed utile, ad organizzare corsi supplementari o a portare avanti progetti sulla